



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

Deliberazione del Consiglio Comunale - Copia

Nr. 32 del 18-07-2024

Oggetto: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2024-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA n. 323 DEL 21 GIUGNO 2024. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciotto** del mese di **luglio**, alle ore **17:26** nella sala Consiliare del Castello Caracciolo, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**.

Si dà atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri, su **13** assegnati ed in carica:

Vurchio Gianluca	P	Ivagnes Ramona	P
Di Gioia Francesco	P	Traversa Margherita	P
Deflorio Angela	P	De Santis Michele	P
Digioia Nicola	P	Carbonara Fiorenza	P
Laporta Michele	P	Fasano Antonio	P
Mariani Nicla	P	Barbetta Luciana	P
Di Gioia Patrizia	P		

presenti n. **13**

assenti n. **0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Laporta Michele, Consigliere, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 comma 4° lett. a D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale dott. Russi Antonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene introdotto il punto n. 7 all'ordine del giorno ad oggetto: "Preso d'atto aggiornamento piano economico finanziario anno 2024-2025 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvato con determina del direttore generale Ager Puglia n. 323 del 21 giugno 2024. Approvazione tariffe Tari 2024 e delle relative scadenze per il pagamento per anno 2024".

PRESIDENTE

Relaziona l'Assessore Nicola Digioia.

ASSESSORE NICOLA DIGIOIA

Grazie Presidente. Ci troviamo a parlare di una materia molto delicata, quindi cercherò anche per i nuovi Consiglieri di spiegare al meglio di che cosa parliamo. Stiamo approvando il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti.

Faccio un preambolo. Fino a qualche anno fa la gestione dei costi dei rifiuti era demandata alla sola competenza delle amministrazioni comunali e dei tecnici delle amministrazioni comunali, quindi dei responsabili dei servizi, con un piano economico e finanziario determinato dai costi. Poi sono subentrati degli enti di regolazione in questa materia, l'Ager che è l'agenzia nazionale che determina le linee guida per la determinazione dei costi e l'Arera che è l'agenzia nazionale che determina le linee guida per i costi e l'Ager che è l'agenzia di regolazione territoriale sui rifiuti.

L'Ager è l'agenzia regionale che ha un compito, un ruolo di controllo della veridicità dei costi che vengono applicati ai rifiuti, per cui a loro noi come Comune inviamo tutti i dati, inviamo sia il PEF grezzo che è il PEF che viene trasmesso dalla società che gestisce i rifiuti sulle quantità dei rifiuti conferiti, sui costi e tutto quello che è necessario, sia il Comune sui costi che sobbarca nel conferimento, nella gestione amministrativa del mondo rifiuti. Conferimento in pubblica discarica.

Detto ciò, fatto questo preambolo, quest'anno ci troviamo in una situazione strana, perché a seguito di 2, 3 sentenze del Consiglio di Stato del dicembre 2023, il Consiglio di Stato a seguito del ricorso fatto dalle società che ricevono i rifiuti organici e indifferenziati, ha annullato la delibera 363 del 2021 che aveva fatto Arera, nella quale prevedeva il conferimento negli impianti minimi con una tariffazione a cancello quindi una tariffazione semi bloccata e decisa. Per cui questo annullamento del Consiglio di Stato ha determinato aumento dei costi dei conferimenti presso le discariche, soprattutto delle frazioni organiche e indifferenziate.

Questo ha comportato uno stravolgimento ed un grande disagio da parte di tutti i comuni che hanno subito questa sentenza. Gli impianti minimi - ho usato questo termine, ma voglio anche spiegare che cosa significa - sono gli impianti definiti dall'Agenzia Nazionale come gli impianti che sono utili a completare il ciclo dei rifiuti, quindi il rifiuto trattato, i due impianti che devono completare il ciclo dei rifiuti sono l'impianto per il trattamento dell'indifferenziato che viene trattato e viene utilizzato per altri scopi e l'umido che soprattutto viene utilizzato per la produzione di biogas e di compost.

Detto ciò, ritorniamo all'aspetto principale. Questo stravolgimento a seguito di queste tre sentenze ha comportato il disagio dell'aumento dei costi di conferimento presso le pubbliche discariche di questi due rifiuti particolari.

Noi a seguito dello studio fatto del nostro responsabile del servizio, il commissario Luigi Difonte che è il responsabile del servizio ambiente e dell'ing. Stano responsabile della ragioneria del Comune, ha comunicato il Commissario Difonte al responsabile della ragioneria che a seguito di questi aumenti di costo di conferimento c'è un aumento di 75 mila euro di costi di conferimento. A questi vanno aggiunti i costi dei crediti di dubbia esigibilità che sono sempre proporzionali al costo del servizio, perché quando noi emaniamo il ruolo non tutti pagano, quindi c'è una percentuale che paga, per fortuna al comune di Cellamare la percentuale è abbastanza alta, ma c'è anche una percentuale di contribuenti che non pagano. Questi non pagamenti effettuati vanno compensati con una somma che si mette a bilancio che si chiamano crediti di dubbia esigibilità.

Il PEF che ne è venuto determinato dalla somma dei costi più crediti di dubbia esigibilità che abbiamo dovuto accantonare come prevede la norma, è pari a: 82.460 euro circa di aumento rispetto al PEF 2022. Perché? Anche qui c'è un aspetto tecnico da valutare, perché il PEF si fa in funzione del PEF approvato nei due anni precedenti. Il secondo anno precedente a quello di gestione e di esercizio. Per cui questo ha determinato un aumento di costi della Tari pari al 9,31% che noi poi abbiamo spalmato equamente sui contribuenti delle utenze domestiche.

Per cui quest'anno andremo ad approvare un PEF che avrà un aumento di costi del 9,31% e per fortuna che dal 2022 il Comune di Cellamare ha adottato la strategia del recupero dei rifiuti differenziabili, che per il Comune di Cellamare ammontano circa, al netto delle spese che servono per la lavorazione e la vendita, perché il rifiuto da differenziare non va conferito così com'è, faccio un esempio: la bottiglia di plastica conferita, buttata dal contribuente, dal cittadino all'interno della propria pattumella, va poi successivamente lavorata, va epurata dalla carta prima di essere rivenduta come plastica. Per cui questi costi di lavorazione di questi materiali prima di essere rivenduti e utilizzati come materiali riciclabili, al netto di questi costi, il ricavo del Comune di Cellamare è più o meno assestato intorno ai 70 mila euro annui che precedentemente non si faceva. Per cui dal 2022 abbiamo anche iniziato questa politica di riutilizzo, di valorizzazione dei rifiuti.

Oltre a questo in questa sede mi è doveroso, anche perché siamo collegati in streaming, sensibilizzare quello che è il valore del rifiuto riutilizzabile, dei rifiuti riciclabili tipo plastica, vetro, metalli riciclabili. Per cui quanto più riusciamo ad aumentare il livello e la percentuale di rifiuti riciclabili con una buona selezione nelle nostre abitazioni tanto più abatteremo i costi della Tari e tanto più contribuiremo a migliorare il nostro ambiente e probabilmente tanto meno troveremo sacchetti abbandonati lungo le strade e le campagne di Cellamare. Quindi chiedo a tutti con un sacrificio dal punto di vista anche morale, di approvare il PEF di Cellamare, quindi il PEF che c'è stato validato dall'Ager regionale e di conseguenza aumentare i costi delle tariffe per la Tari 2024. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Digioia. Ci sono interventi? Prego Consigliere De Santis.

CONSIGLIERE DE SANTIS

Grazie Presidente. Ho ascoltato le spiegazioni dell'Assessore Digioia. Naturalmente noi siamo contro priori a questo aumento della tassa rifiuti e vado a spiegare il perché. Io all'epoca quando la Regione Puglia ci ha comunicato di queste sentenze a favore degli impianti gestiti dai privati, avevo posto una interrogazione al Consiglio Comunale per avere spiegazioni e cercare di muoverci per evitare questo aumento della tassa rifiuti.

Successivamente il Sindaco mi rispose, giustamente, dicendo che “al momento non la discutevamo perché aspettavamo decisioni ancora dalle Regioni Puglia, quando le avremo avute ne avremmo discusso in Consiglio Comunale, oppure riunione dei capigruppo, in commissione per vedere qualcosa”. A questa risposta non c'è stato seguito, è vero che ci sono state le elezioni, però adesso ci troviamo il PEF in Consiglio Comunale senza che noi sappiamo niente e senza che è stata fatta alcuna discussione.

Ho visto, come diceva l'Assessore Digioia Nicola, che è stato spalmato tutto sui cittadini privati. E' un aumento consistente, credo che si vada dai 50 ai 60, agli 80 euro a famiglia, dipende dai componenti della famiglia, mentre per le attività commerciali è stato fatto un piccolo ritocco a diminuire la tassa rifiuti.

Certo è stata una scelta che forse sarebbe stata fatta comunque, perché mentre i privati incidano per il 91%, il 90% sulla tassa rifiuti, le autorità commerciali appena per il 9, 10%, quindi uno non se ne accorge neanche.

Quello che non capisco per le attività commerciali, questa è la prima domanda: perché è stata aumentata il banco di mercato genere elementari, se non sbaglio sono quelli che vengono a fare il mercato settimanale - ditemi se sbaglio o meno - da zero è stato portato a 9,6. Non sono loro? Per questo ho chiesto, io dicevo se sono quelli del mercato, se non sono quelli del mercato va bene, questa è la prima.

Poi chiedo: noi abbiamo avuto, quando è partita la raccolta differenziata, allora Sindaco Michele Laporta, noi eravamo uno dei comuni ricicloni della regione Puglia, ci invidiavano tutti, siamo stati parecchie volte a Roma, sono stato a Roma, siamo stati in Regione Puglia, sono stato in Regione Puglia per vari premi ricevuti come comune di riciclone. Negli ultimi 2-3 anni sembra che Cellamare sia scomparsa dai comuni ricicloni.

Quello che voglio chiedere: abbiamo avuto una premialità come tutti gli altri comuni che sono andati a coprire la tassa rifiuti dalla Regione Puglia, Ager, per la raccolta differenziata? C'è stata questa primialità? Dove sta? Questo è il primo.

Poi una contraddizione, già lo volevo chiedere, noi, come ha detto, nel 2022, perché prima non lo facevamo, perché secondo me non conviene perché togliamo dei servizi alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti, perché poi ci sono i pro ed i contro in ogni cosa naturalmente, poi se vogliamo

facciamo un'assemblea pubblica per discutere di questo, ma lui ha detto che noi abbiamo avuto 70 mila euro di ricavi netti e abbiamo avuto un aumento di 75 mila euro. Ebbene questi ricavi netti dove stanno dei 70 mila euro? Non potrebbero andare a pareggiare i 75 mila euro? Se noi gestiamo in proprio questi rifiuti differenziati e abbiamo avuto un ricavo di 70 mila euro, potevano coprire questi 75 mila euro di aumento. La premialità, già l'ho detto, siamo a conoscenza della sentenza.

Un'altra domanda. Abbiamo due macchine mangiaplastica davanti al giardino, che pure quelli influiscono, stanno là ferme da circa un anno, ma ancora non entrano in funzione. E poi una domanda tecnica: io so, ed avremmo votato a favore noi, lo dico a priori, anche se adesso si può fare tutto il Consiglio Comunale, io so che alcuni Comuni hanno usato e noi l'abbiamo, almeno ci vantiamo che abbiamo un avanzo di amministrazione infinito, alcuni Comuni hanno utilizzato l'avanzo di amministrazione per non infierire sulla tasca dei cittadini. Non lo potevamo fare pure noi? Anche, non so, io l'ho detto, non sono un tecnico, a norma del comma 660 della legge 147 del 2013? Io so che alcuni comuni lo stanno utilizzando, io dico che noi, il gruppo "Cellamare nel cuore" avrebbe votato sicuramente a favore di questo, per non andare a incidere nelle tasche dei cittadini. Grazie.

PRESIDENTE

Se ci sono altri interventi, prima della replica? Prego.

CONSIGLIERE DE SANTIS

Per quanto riguarda, ho dimenticato una cosa che volevo, delle precisazioni. Leggo nella relazione di validazione dell'Ager, non so il numero di pagina, leggo questo trafiletto per il Comune di Cellamare, "poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consente un riscontro tra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi, è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato, non essendo possibile effettuare un puntuale riscontro contabile", cioè noi non sappiamo la Teknoservice effettivamente cosa fa nel comune di Cellamare.

PRESIDENTE

Grazie. Ha chiesto di replicare l'Assessore Nicola Digioia, a cui cedo la parola.

ASSESSORE NICOLA DIGIOIA

Allora, Consigliere, quando parliamo di debiti, di utilizzo del fondo avanzo di amministrazione dobbiamo fare un distinguo. Allora, le amministrazioni che stanno utilizzando come lo sta facendo anche il Comune di Cellamare come salvaguardia, poi ve ne parlerà il Sindaco nel suo intervento successivo, quale anche Assessore con delega al bilancio, senza Assessore, Sindaco con delega al bilancio, vi parlerà del fondo che il Comune di Cellamare ha utilizzato per l'avanzo di amministrazione, per anche questo debito pregresso. Adesso stiamo parlando di esercizio in corso, per cui stiamo parlando del 2024 che è stato acclarato, per cui i dati che lei vede sono sulla scorta e sulle indagini, quindi, sui conti che ha fatto il responsabile del servizio ambiente, sui costi di conferimento nuovi, scaturiti in virtù della sentenza del Consiglio di Stato. Per cui è sulla scorta degli aumenti già acclarati, stiamo parlando di esercizio 2024, non lo confondiamo con quello che è maturato negli anni precedenti che poi l'Amministrazione Comunale deciderà come fare a coprirlo, se farlo pagare i cittadini, come dice la legge, o come stiamo facendo noi, adottando noi, facendo ricorso all'avanzo di amministrazione.

Detto ciò, le preciso che la premialità dei comuni ricicloni l'abbiamo ottenuta anche noi e noi abbiamo un altissimo tasso di differenziata che facciamo. Magari, poi a fine del mio intervento, chiederò anche l'ausilio del nostro responsabile del servizio, l'ing. Raffaella Stano, che ci dirà il dato preciso della premialità ricevuta dal Comune di Cellamare.

Consideri che facendo un passo indietro a quello che stavamo dicendo prima, noi abbiamo atteso fino all'altro giorno quando abbiamo avuto una notizia eccezionale del ristoro che ci avrebbe riconosciuto la Regione, Consigliere. La Regione ci ha mandato una comunicazione, anzi congiunta con Ager, che il ristoro spettante al Comune di Cellamare sono solo 3.000 euro. Per cui noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo intervenuti nelle sedi, il Sindaco ex delegato all'ambiente ha fatto quello che doveva fare, ma il ristoro al Comune di Cellamare è toccato 3 mila euro, ma è in funzione della densità di abitazioni, di cittadini, abitativa ed anche in funzione della quantità di rifiuti da conferire che hanno proprio questa destinazione, che sono i rifiuti indifferenziati ed umido che produciamo, quindi il ristoro è stato calcolato nei termini di 3.000 euro.

Abbiamo adottato la scelta, ma logica, di caricare più sulle utenze domestiche, anzi di caricare solo ed esclusivamente sulle utenze domestiche e spalmare il costo in aumento solo in funzione del fatto che, logico, non per le percentuali, non solo, perché ha inciso pochissimo il fatto di percentuale di riscossione da parte delle utenze domestiche, ma soprattutto per il fatto che le utenze non domestiche non producono rifiuto umido. Uno studio, una banca, una farmacia, anche un'attività del tipo un bar, un bar oltre che produce magari panzerotti, oltre ad avere il conferimento di materiali riciclabili quali plastica, carta, vetro, ha un conferimento che paga da sé con società che fanno smaltimento ad hoc, quindi a loro non era giusto imputare i costi di rifiuti che non producono, producono l'indifferenziato e l'umido lo producono le utenze domestiche. Per cui è stata fatta una scelta logica in funzione del rifiuto prodotto dalle varie utenze.

Il principio della compensazione. Io ho specificato Consigliere che noi già dal 2022 ricaviamo questi 70 mila euro dalla vendita di materiale differenziato, per cui è già imputato negli anni precedenti. Se lei si ricorda, nel 2022, grazie a quei soldi, abbiamo abbassato del 3,4% il costo della tariffa Tari. L'anno scorso abbiamo conservato tale costo, le tariffe rispetto all'anno 2022 senza aumentare, quando la deliberare Arera e di conseguenza l'Ager ci dicono che i costi vanno comparati a una sorta di rapporto di aumento pari al 5% rispetto al 2023 e al 9% rispetto all'anno 2024. Quindi noi quel 5% dell'anno 2023 non l'abbiamo applicato grazie a quei ricavi derivanti dai rifiuti differenziati. Per cui altri comuni si sono trovati costretti a pagare ad aumentare intorno al 14%, noi invece stiamo aumentando solo in funzione del costo previsto di aumento, la percentuale prevista ma anche nella circolare Ager è stato deliberato questo aumento del 9,3% proprio in linea con quello che dice Arera. Ho concluso il mio intervento.

Il mangia plastica. Il mangia plastica è in fase di completamento perché c'è una scheda elettronica che stiamo aspettando per il riconoscimento della plastica, perché la plastica non è tutta idonea e riciclabile, per cui c'è bisogno di una scheda elettronica, mi diceva l'altro giorno il Comandante, quindi stiamo aspettando questo lettore di plastica speciale che riesca a distinguere la plastica da recuperare da quella che va rifiutata e non va presa nel mangia plastica. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Digioia. Ha chiesto di intervenire il Sindaco Gianluca Vurchio a cui passo la parola.

SINDACO

Grazie Presidente per la parola concessa. Solo un minuto per rispondere al quesito posto dal Consigliere De Santis. L'Amministrazione Comunale, così quasi tutte le amministrazioni comunali che stanno in questi giorni approvando i piani economici finanziari della Tari, sicuramente non hanno il piacere di aumentare la tassa sui rifiuti.

Purtroppo le sentenze, diciamo, o piacciono o non piacciono vanno rispettate. Il Consiglio di Stato con una sentenza del 2023 ha stabilito, ribaltando completamente quello che aveva detto il TAR, ha ribaltato completamente la sentenza e ha condannato sia la Regione Puglia sia altri enti all'adeguamento dei costi di conferimento più il Consiglio di Stato ha individuato l'adeguamento delle tariffe stabilendo anche degli arretrati. Per il comune di Cellamare questi arretrati sono quantificati in 75 mila euro. E' vero? Lei ha fatto un'interrogazione in Consiglio Comunale, l'ha presentata, quando l'ha presentata la situazione, ricorderà bene, era ancora in una fase particolarmente embrionale. Noi abbiamo avuto diversi incontri, io le ho formulato un riscontro formale attraverso una posta elettronica certificata successivamente, poi c'è stata anche qui la campagna elettorale.

La norma prevedeva a primo acchito l'approvazione dei piani economici finanziari tariffari, ovviamente, legati alla tariffa sui rifiuti entro il 30 di aprile. Successivamente un emendamento presentato in Senato ha fatto slittare l'approvazione dei PEF al 30 di giugno.

Sa bene che noi il primo Consiglio Comunale lo abbiamo tenuto il 28 di giugno per cui non era materialmente possibile nella fase del primo Consiglio Comunale andare a discutere l'interrogazione da lei posta in Consiglio. Anche perché non vi erano le condizioni in quanto, è notizia di qualche giorno fa, la Regione Puglia attraverso l'Ager, lo dirò magari dopo nella relazione di bilancio sull'assestamento e sul riequilibrio di bilancio, ha inteso comunicare ai comuni, perché non è ovviamente materia che riguarda solo ed esclusivamente il comune di Cellamare, ma riguarda tutti i 257 comuni pugliesi, ha inteso comunicare che l'Ager sta stipulando con gli impianti conferitori un accordo, circa una dilazione del debito, immaginate che il Comune di Molfetta, a differenza del Comune di Cellamare che ha 75 mila euro di debito pregresso, il Comune di Molfetta ha 1 milione e 200 mila euro, il debito sull'intero territorio regionale era di circa 120, 130 milioni di euro che i

comuni dovevano pagare. Rispetto a questo la Regione Puglia ha raschiato alcuni capitoli di bilancio e siccome non poteva interloquire direttamente con tutti i 257 sindaci dei comuni pugliesi, ha incontrato una delegazione dell'Anci Puglia e la Regione si è impegnata alla concessione di un contributo di circa 7 milioni di euro, su circa 120, 130 milioni di euro, quale quota di ristoro.

Come diceva giustamente l'Assessore Nicola Digioia, secondo un dato proporzionale legato all'incidenza e quindi un calcolo algebrico, il Comune di Cellamare ha avuto un ristoro di circa 3.200 euro. Questo ci è stato comunicato qualche giorno fa, credo a fine giugno, addirittura all'inizio di luglio. Lei saprà bene che, siccome i comuni erano in forte difficoltà, l'Anci Nazionale, attraverso l'ex sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, Presidente della Commissione Anci Ambiente, ha chiesto un emendamento urgente al Governo per far slittare ulteriormente l'approvazione dei piani economici finanziari ai Consigli Comunali. Emendamento accolto dal Governo e infatti si è slittata l'approvazione dal 30 giugno, inizialmente prevista al 30 aprile, si è slittata dal 30 giugno al massimo il 20 luglio. Ciò detto, questo Consiglio Comunale, così come tutti i Consigli Comunali dei comuni pugliesi, entro dopodomani sono obbligati a portare in Consiglio Comunale l'approvazione del piano economico finanziario della Tari.

Sulla sua interrogazione io adesso le ho dato un riscontro sommario, ma sono disponibile formalmente a riscontrargliela anche nel prossimo Consiglio Comunale, inserendola d'intesa con il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo, ad inserirla all'ordine del giorno. Ma le ho già dato un riscontro rispetto al quesito che lei, Consigliere, ha apposto.

Per quanto riguarda invece la sentenza del Consiglio di Stato, è una sentenza che a noi ovviamente non piace, ma che indubbiamente va rispettata. Grazie.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Prego.

CONSIGLIERE DE SANTIS

Volevo sapere solo, la premialità che ha avuto il Comune di Cellamare e a proposito di quanto il trafiletto che ho letto dell'Ager che noi non sappiamo cosa fa la nostra società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel comune di Cellamare. Grazie.

PRESIDENTE

Per quanto riguarda la premialità io chiedo appunto che possa intervenire anche l'ing. Raffaella Stano.

Ing. STANO – responsabile ufficio economico finanziario.

Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la premialità c'è stata una delibera di Giunta Regionale, la numero 715 del 28 maggio 2024, è stato concesso un contributo che successivamente è stato definito con determinazione numero 380 del 1° luglio 2024, sempre dalla Regione Puglia, di euro 3.281,91. Comunicato al Comune di Cellamare in data 4 luglio 2024. Quindi il problema è che comunque è proporzionato anche al numero di abitanti e non è definito. La raccolta differenziata la posso dire è al 77%.

PRESIDENTE

Grazie ingegnere.

Ing. STANO

Per quanto riguarda quel paragrafo ci sono alcuni costi che non sono puntuali, per esempio il costo del personale che si occupa solo dell'ambiente, noi abbiamo l'intera polizia locale e quindi quando noi paghiamo il dipendente non paghiamo esclusivamente per il servizio ambiente ma per tutte le funzioni che lui svolge e quindi nel consuntivo, perché loro utilizzano quei dati, il dato è per la polizia locale, così come anche il ruolo del responsabile appunto dei tributi che non fa esclusivamente quello, quindi, non ci sono dei dati puntuali, è semplicemente questo.

Interviene il Consigliere De Santis fuori microfono

PRESIDENTE

Bene. Grazie ingegnere, se vuole può accomodarsi. Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? Altrimenti possiamo passare alla votazione. La votazione è aperta.

[Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento, si pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il voto di ciascun consigliere viene acquisito elettronicamente]

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri favorevoli n.9

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri contrari n. 4 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio; Barbetta Luciana)

PRESIDENTE

Si vota per l'immediata eseguibilità della delibera.

[Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento, si pone in votazione la immediata esecutività della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il voto di ciascun consigliere viene acquisito elettronicamente]

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri favorevoli n. 9

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri contrari n. 4 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio; Barbetta Luciana)

PRESIDENTE

Dobbiamo sospendere un attimo perché si è interrotto lo streaming, il tempo del ricollegamento e possiamo riprendere i lavori.

Sospensione della seduta ore 18.44

Ripresa della seduta ore 18.47

PRESIDENTE

La pausa è terminata. Dobbiamo procedere nuovamente con l'appello per verificare la presenza del numero legale per continuare la seduta. Prego Segretario.

Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. Consiglieri su nr. 13 eletti.

PRESIDENTE

Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, co. 738, della L. 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il **comma 652**, ai sensi del quale “...“... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- il **comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il **comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- il **comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- il **comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 in data 06/04/2023 il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente.

VISTI INOLTRE

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...’*” (lett. f);
 - “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...’*” (lett. h);

- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATA, la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif e s.m.i di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2.*”

VISTO l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...*” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

VISTA:

- la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell’art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*”.
- la determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, l’Autorità, in attuazione dell’art. 9 comma 2 della delibera n. 389/2023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 relative alle annualità 2024 e 2025 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un’ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all’applicazione della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle delibere n. 363/2021 e 389/2023;

DATO ATTO CHE in Regione Puglia, l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti Ente di Governo d’Ambito (AGER PUGLIA di seguito AGER).

DATO ATTO CHE l’AGER, con la propria determinazione n. 140 del 26/04/2022, notificata a mezzo PEC in data 26/04/2022 ed acquisito al prot. n. 3481/2022 dell’Ente, con la relazione a corredo della medesima determinazione, redatta ai sensi dell’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, a seguito dell’ “...*analisi della documentazione prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2...*” e, conseguentemente, ha validato il PEF trasmettendolo ad ARERA per la verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, e dunque per la sua approvazione definitiva;

ATTESO CHE gli Uffici comunali hanno predisposto ed inviato telematicamente il 26/03/2024 tramite il portale AGER la documentazione prescritta dall’art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023;

CONSIDERATO CHE

- con D.L. n. 39/2024 è stata disposta la proroga per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno 2024;
- è stato approvato dalla Commissione Bilancio un emendamento al cd. “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti

TARI al 20 luglio 2024;

DATO ATTO CHE l'AGER, con la propria determinazione n. 323 del 21/06/2024, notificata a mezzo PEC in data 21/06/2024 ed acquisito al prot. n. 6421/2024 dell'Ente, con la relazione a corredo della medesima determinazione, a seguito dell' "*...analisi della proposta dell'aggiornamento del piano economico finanziario relativo alle annualità 2024 e 2025 che è stato valutato secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni dell'Autorità e dai criteri disciplinati dal MTR-2, anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta*", ha approvato la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 ed ha proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di CELLAMARE, trasmettendolo ad ARERA secondo quanto prescritto all'art. 8 c. 3 della deliberazione ARERA n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;

DATO ATTO CHE nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è attualmente affidato alla ditta TEKNOSERVICE srl a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica disposta con Determinazione Ufficio Tecnico n. 26 del 28/02/2022;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*"
- il comma 654 ai sensi del quale "*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- il comma 683, in base al quale "*...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

EVIDENZIATO CHE il costo massimo riconosciuto nel PEF validato da AGER ed allegato alla presente, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024, è pari ad € **987.445,00** così ripartiti:

COSTI FISSI € 501.881,00

COSTI VARIABILI € 485.564,00

RILEVATO CHE:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire integralmente i costi da coprire e pari ad € **987.445,00** attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, che per l'anno 2024 risultano così ripartite:

descrizione utenze	numero utenze	superfici (mq)	costi da attribuire	costi attribuiti
Utenze Domestiche	2.384	309.948,00	91%	898.574,95
Utenze Non Domestiche	134	16.337,00	9%	88.870,05
Totale	2.518	326.285,00	100%	987.445,00

TENUTO CONTO CHE ai fini della determinazione delle tariffe e nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, il Comune di Cellamare ha esercitato anche per l'anno 2024 la facoltà di cui al comma 652 dell'articolo unico della Legge 147/2013, determinando le tariffe sulla base di uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, proposta per l'anno 2024 in applicazione delle utenze iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riportate nella tabella di cui all'allegato B della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale “... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;
- il D.L. n. 39/2024 con il quale è stata disposta la proroga per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno 2024;

- l'emendamento al cd. "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI al 20 luglio 2024;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio; Barbetta Luciana), assenti n. 0 espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. di INTENDERE** la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo;
- 2. DI APPROVARE** tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente richiamato;
- 3. DI PRENDERE ATTO** della validazione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025, ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di CELLAMARE, di cui alla Determinazione n. 323 del 21 giugno 2024 del Direttore Generale dell'AGER, indicata quale *allegato A* della presente deliberazione;
- 4. DI APPROVARE**, l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, stabilita per l'anno 2024 ed applicata a decorrere dal 1° gennaio 2024 alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte negli elenchi del Comune di Cellamare, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui all'*allegato B* della presente deliberazione;
- 5. DI FISSARE** in € **987.445,00** il fabbisogno necessario all'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto sub 2) del deliberato, interamente derivante dal dato previsionale del gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

6. DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4% della tassa sui rifiuti per come deliberato dalla Città Metropolitana di Bari per l'anno 2024;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO CHE risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
8. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Quindi, proceduto a successiva votazione, con voti favorevoli n. 9 espressi per appello nominale dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

F.to Laporta Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Russi Antonio

Pareri ai sensi dell'art. 49 c.1 del DLgs.267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data 02-07-2024

**Il Responsabile del Servizio
F.to Stano Raffaella**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data 02-07-2024

**Il Responsabile del Serv. Finanziario
F.to Stano Raffaella**

AFFISSA all'Albo Pretorio a partire dal **28-08-2024** - Reg. pub.n. **966**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale
F.to dott. Antonio Russi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **28-08-2024** al **12-09-2024** (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00).
- che è divenuta esecutiva il giorno: **18-07-2024** poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

Data

18-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Russi Antonio

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA